

N. di rep. _____ di data _____

SCHEMA DI CONTRATTO PER

L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI COSTITUITI DA METALLO (C.E.R. 20.01.40), PRODOTTI NEI CENTRI DI RACCOLTA GESTITI DALLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON PER IL PERIODO DI 24 MESI.

ART. 1 OGGETTO

La Comunità della Val di Non (di seguito "Comunità") a mezzo del Responsabile del Servizio Tecnico e Tutela Ambientale ing. FIORENZO CAVOSI, in base alle previsioni di raccolta selezionata dei materiali ferrosi e metallici individuati con il codice CER 20.01.40 presso i Centri di Raccolta (CR) sul territorio della Val di Non affida a _____ con sede in _____, (di seguito denominata "Ditta") che accetta, l'incarico per il servizio di ritiro, trasporto e recupero dietro corrispettivo di rifiuti urbani e speciali costituiti da metallo (CER 20.01.40) raccolti presso i centri di raccolta gestiti dalla Comunità, per il periodo di 24 mesi (01.01.2025 al 31.12.2026).

ART. 2 NORME DI APPALTO – CARATTERE DI SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE

Il Servizio viene svolto in conformità dell'art. 19 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, al vigente regolamento della Comunità ove compatibile, alle istruzioni tecniche dell'Ente, alle normative di settore, alle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente schema di contratto e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile.

Il servizio di cui trattasi è ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall'Art. 178, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

In caso di abbandono o sospensione, totale o parziale del servizio, al di fuori delle situazioni previste dalle norme vigenti, la Comunità potrà sostituirsi alla Ditta per l'esecuzione d'ufficio dei servizi stessi, salvo rivalersi sulla stessa per l'eventuale risarcimento e, qualora l'abbandono o la sospensione siano ingiustificati, disporre la risoluzione del contratto.

ART. 3 DURATA

Il contratto ha durata di **ventiquattro mesi** a decorrere dalla data di avvio del servizio, indicativamente dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso la Ditta è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 4 OGGETTO E LUOGO DEL SERVIZIO - MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio consiste nel ritiro, trasporto e recupero dei rifiuti di tipo materiali ferrosi **CER 20.01.40** prodotti nei n. 20 centri di raccolta gestiti dalla Comunità ed elencati nell'allegata planimetria; la stessa si riserva la possibilità di aggiungere altri punti di raccolta.

4.1. Raccolta

Il ritiro dovrà avvenire entro 24 ore dalla chiamata o dalla trasmissione, da parte della Comunità, della documentazione indicante i livelli di riempimento dei container adibiti alla raccolta del metallo; dovrà comunque essere sempre garantito il rispetto del non superamento dei quantitativi e dei tempi di giacenza massimi previsti dalla legislazione vigente. Le modalità di chiamata saranno definite con l'appaltatore (tramite mail o pec) all'atto della stipula del contratto.

L'inosservanza dei tempi sopra indicati per i ritiri determinerà l'applicazione delle penali previste all'art. 11.

La Comunità ha la facoltà di eseguire in ogni momento controlli sullo svolgimento del servizio.

Per ogni centro di raccolta l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al carico/trasferimento del rifiuto dal container posizionato all'interno dei CR al proprio mezzo ed al trasporto presso l'impianto di destino utilizzando esclusivamente veicoli autorizzati, proprio personale e proprie attrezzature, nel rispetto delle normative in

materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Per tali operazioni la Comunità non fornirà alcun ausilio, né di mezzi ed attrezzature, né di personale.

Ai fini della sicurezza, gli accessi ai centri di raccolta dovranno svolgersi durante l'orario di chiusura. Ove ciò non fosse possibile, gli stessi dovranno essere concordati con l'ufficio tecnico della Comunità al fine di evitare qualsiasi possibile rischio e limitare le interferenze con la normale attività dei centri di raccolta.

4.2. Redazione del Formulario di identificazione e pesatura

E' cura della Ditta la compilazione dei formulari di identificazione previsti dall'art. 193 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm., relativi ai rifiuti da ritirare dalle varie unità locali.

La ditta provvede alla pesatura del materiale prelevato da ogni singola unità locale tramite l'utilizzo delle pesche presenti presso i centri di raccolta di Cles, Coredò, Denno, Sanzeno e Sarnonico. Il bindello di pesata ottenuto deve essere allegato al FIR dello specifico centro. L'inosservanza della disposizione comporterà l'applicazione di una sanzione prevista all'art. 11.

E' facoltà della Comunità la verifica a campione dei pesi dei rifiuti metallici raccolti dalla Ditta appaltatrice.

4.3. Trasporto

La Ditta dovrà effettuare il trasporto dei rifiuti dai centri di raccolta con l'impiego di idonei automezzi forniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per le tipologie di rifiuti da ritirare.

Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire tramite vettore in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge, in particolare l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle eventuali norme regionali e disposizioni provinciali.

4.4. Trattamento

Il servizio di recupero dovrà essere effettuato, a cura e con piena assunzione di responsabilità, della Ditta esclusivamente presso impianti di recupero muniti di autorizzazione ordinaria in corso di validità e nel rispetto della normativa vigente in base alla tipologia di rifiuto.

Il trattamento dovrà essere effettuato in conformità delle vigenti norme igienico sanitarie, nonché di quelle inerenti alla sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Qualora nel periodo di vigenza del presente contratto dovessero venire meno le autorizzazioni regionali e/o provinciali (per scadenza, sospensione o revoca), ed altre eventualmente richieste dalla legge in vigore in materia di gestione dei rifiuti, in possesso della Ditta o dell'impianto di smaltimento definitivo al momento dell'aggiudicazione, è fatto obbligo, pena la risoluzione del contratto, di far pervenire alla Comunità, entro 15 giorni dalla data di scadenza, sospensione o revoca, tutti i documenti comprovanti il rinnovo o il ripristino di tali autorizzazioni, al fine di sollevare la Comunità da ogni responsabilità. Non devono assolutamente esservi giorni non coperti da autorizzazioni regionali e/o provinciali per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione. Sono a carico della Ditta tutte le responsabilità civili e penali qualora il carico dei rifiuti venisse dirottato ad impianti non autorizzati.

4.5. Comunicazione peso rifiuti ritirati

La Ditta deve inviare alla Comunità, entro le 24 ore successive al ritiro dei rifiuti, la scansione della quarta copia dei formulari all'indirizzo di posta elettronica concordato con la Comunità all'atto della stipula del contratto.

L'inosservanza dei tempi sopra indicati determinerà l'applicazione delle penali previste all'art 11.

4.6 Consegna bollettini rilevazione prezzi all'ingrosso

La Ditta deve inviare alla Comunità, attraverso mail o PEC, i **bollettini quindicinali emessi dalla C.C.I.A.A. di Milano e riportanti i prezzi della voce nr. 60 della categoria nr. 429 "Rifiuti costituiti da rottami ferro ed acciaio" - Comunicazione ASSOFERMET**. Tali bollettini, in formato .pdf, dovranno essere inoltrati non appena pubblicati dalla Camera di Commercio e, comunque, non oltre 10 giorni dalla pubblicazione.

L'inosservanza dei tempi sopra indicati determina l'attivazione di un sollecito da parte della Comunità. In caso di mancato riscontro al predetto sollecito determinerà l'applicazione delle penali di cui all'art. 11.

ART. 5 CONDIZIONI E SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per i servizi ad oggetto la Ditta provvede a versare alla tesoreria della Comunità, previo ricevimento di fattura, il compenso calcolato applicando al prezzo massimo riportato alla voce nr. 60 della categoria nr. 429 dei bollettini quindicinali di cui al precedente paragrafo 4.6 la percentuale di rialzo pari a _____ % per tonnellata di materiale ferroso e metallico raccolto, così come derivante dall'offerta in sede di gara, moltiplicato per le tonnellate di rifiuto raccolto come risultante dai registri di scarico. Essendo la produzione dei rifiuti soggetta a variabilità per cause non imputabili alla Comunità, le quantità indicate nella lettera d'invito, pari a 600 tonnellate/anno, si

intendono come presunte e non garantite e potranno, pertanto, variare in aumento o in diminuzione senza che ciò possa far accampare diritti alla Ditta. La percentuale di rialzo offerta rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata di affidamento del servizio e si intende comprensiva di tutti gli oneri, manodopera, attrezzature, trasporto e di tutto quanto necessario per l'esecuzione del servizio di cui trattasi. L'emissione delle fatture da parte della Comunità avrà cadenza trimestrale.

ART. 6 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

La Ditta deve:

- a) Segnalare immediatamente alla Comunità ogni circostanza, imprevisto e quant'altro potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;
- b) Rispettare e fare osservare dal proprio personale tutte le norme e le disposizioni in materia di prelievo e trasporto del rifiuto oggetto dell'appalto;
- c) Provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza. Tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti e i materiali dovranno essere in regola con le vigenti normative e regolarmente autorizzati e/o abilitati dalle Autorità Competenti;
- d) Assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm e delle normative locali e nazionali vigenti in materia di sicurezza;
- e) Osservare le modalità del servizio come descritte al precedente art. 4;
- f) Assumere tutte le responsabilità, civili e penali, per eventuali danni a persone o cose, arrecati da automezzi della Ditta o da propri dipendenti;
- g) Farsi carico di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle eventuali modifiche/integrazioni che si presenteranno durante l'esecuzione del servizio, per la corretta gestione dei rifiuti oggetto del presente contratto, accollandosi gli eventuali oneri e responsabilità connessi, come, ad esempio, le analisi per la corretta definizione del rifiuto;
- h) Garantire l'ingresso all'impianto, per eventuali controlli, a personale della Comunità o a persona da questi delegata;
- i) Fornire alla Comunità, attraverso mail o PEC, tutti i bollettini emessi quindicinalmente dalla C.C.I.A.A. di Milano riportanti i prezzi della voce nr. 60 della categoria nr. 429 "Rifiuti costituiti da rottami ferro ed acciaio" - Comunicazione ASSOFERMET.

ART. 7 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati. La Ditta deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.

La Comunità è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dalla Ditta all'esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio.

ART. 8 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, co. 3 dello stesso D.P.R., e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Comunità della Val di Non, adottato dalla stazione appaltante con atto del Presidente n. 23 di data 19.12.2022 e disponibile al seguente link: <http://www.comunitavaldinon.tn.it/Aree-Tematiche/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti>.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento sopra richiamati può costituire causa di risoluzione dell'affidamento/contratto.

ART. 9 PROPRIETA' DEL RIFIUTO

Il rifiuto è di proprietà della Comunità sino al momento della consegna alla Ditta.

ART. 10 RESPONSABILITA'

La Ditta solleva la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità, diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori, dovendo altresì la Ditta risultare in regola con le assicurazioni antinfortunistiche dei propri dipendenti a termini della normativa vigente.

ART. 11 PENALI

In caso di inadempimenti alle obbligazioni del presente schema di contratto, la Comunità, previa formale contestazione alla controparte, si riserva la possibilità di applicare una penale giornaliera, in misura variabile da 100= (cento) a 1.000= (mille) Euro, in relazione alla gravità della violazione, per tutto il tempo nel quale l'inadempimento si protrae.

ART. 12 RISOLUZIONE

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'arti colo citato nei seguenti casi:

- a) sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore;
- b) sopravvenuta causa di esclusione ai sensi di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs 36/2023 in quanto applicabili;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente schema di contratto, di leggi o regolamenti; in particolare, il contratto si intenderà risolto a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni rilasciate alla Ditta dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto. Sarà preciso obbligo della Ditta portare la Comunità ad immediata conoscenza di tali provvedimenti;
- e) qualora a carico della Ditta venga adottata una misura interdittiva da parte delle Autorità competenti;
- f) qualora si verifichi situazione della Ditta comportante il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
- g) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio in oggetto;
- h) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- i) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- j) subappalto non espressamente autorizzato dalla Comunità;
- k) cessione della Ditta, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo senza prosecuzione dell'attività, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta.

ART. 13 RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE E DI DEL SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

È vietata ogni forma anche parziale di subappalto del servizio, sotto pena della risoluzione immediata del contratto, salvo il risarcimento di eventuali danni alla Comunità.

ART. 15 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e ss.mm.ii.

ART. 16 DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Si da atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento della Comunità si applicano anche alla Ditta, obbligata al loro rispetto dal momento della sottoscrizione al contratto per l'affidamento del servizio.

ART. 17 DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Ditta, con la sottoscrizione del presente schema di contratto, dichiara di aver preso visione dei Documenti di valutazione dei rischi relativi ai centri di raccolta, di adeguare il proprio documento di valutazione dei rischi a quest'ultimi e di attenersi alle indicazioni in essi contenute.

ART. 18 SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese contrattuali ed ogni altra conseguente sono a carico della Ditta. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 19 CONTOVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 20 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalla Ditta verranno trattati dalla Comunità per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto. La Ditta ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa. Titolare del trattamento è la Comunità della Val di Non, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it), e l'operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati..

ART. 21 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente schema di contratto, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia e all'offerta presentata dalla Ditta.

ART. 22 REGISTRAZIONE

Il presente contratto viene steso nella forma della scrittura privata da assoggettare a registrazione in caso d'uso ai sensi e agli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634.

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Si conviene che la data di sottoscrizione del presente contratto è quella di repertorizzazione all'interno del sistema di gestione documentale PiTre della Comunità.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

Il Responsabile del Servizio Tecnico e Tutela
Ambientale

f.to digitalmente ing. Fiorenzo Cavosi

DITTA

XXXXXX

f.to digitalmente